

Il genocidio dei Kurdi è un affare interno?

1. L'uso delle armi chimiche

Il Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 che ha sancito "il divieto dell'impiego in guerra di gas asfissianti-tossici e simili e di mezzi batteriologici" è entrato in vigore il 9 maggio 1926¹. L'Iran, l'Iraq e la Turchia hanno aderito a tale Protocollo, ma non hanno esitato ad usare le sostanze proibite contro la popolazione civile del Kurdistan². Infatti la Turchia ha usato le armi chimiche contro la rivolta di Dersim nel 1937³ e ultimamente nel 1989 contro la Resistenza kurda nella zona di monte di Cudi "Ararat"⁴. Secondo alcune notizie anche l'Iran dal 1979 in numerose occasioni, passate inosservate, le ha usate contro la Resistenza kurda.

Il caso più grave è l'Iraq: infatti l'Iraq ha usato le armi chimiche su vasta scala sia contro la Resistenza kurda, sia contro la popolazione civile.

Dal 15 aprile 1987 al 2 agosto 1988, il regime iracheno ha bombardato massicciamente le regioni kurde con armi chimiche in 25 occasioni diverse⁵. Solo

* Questo articolo è stato scritto prima dell'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq nell'Agosto 1990 con il titolo *Un genocidio da non dimenticare*. Oggi tutti parlano chiaramente del genocidio del popolo kurdo da parte di Saddam Hussein, perciò sembrava giusto cambiare il titolo, perché oggi siamo di fronte ad un tentativo, da parte delle Grandi Potenze, di considerare il genocidio come affare interno, svuotando così la Convenzione sul genocidio di ogni valore giuridico, morale e politico.

Se Saddam Hussein sfuggisse ad una condanna della Comunità internazionale per genocidio e per crimini contro l'umanità, significherebbe esser tornati indietro di mille anni giustificando la legge del più forte e legalizzando tali crimini.

¹ Il testo del Protocollo è in Pietro Verri, *Diritto per la pace e diritto nella guerra*, Roma 1980, Doc. 24, p. 147.

² Per le ultime adesioni al Protocollo di Ginevra si veda, Natalino Ronzitti (edited by), *The law of Naval Warfare: a Collection of Agreements and Documents with Commentaries*, London-Boston-Dordrecht, 1988, p. 409.

³ Jemal Nabel, *Kurdistan ı Sorsakay (in kurdo, Kurdistan e la sua rivoluzione)* Stocholm, 1985, p. 104.

⁴ *Cudi' de Kimyasal Silah mi? (Uso di armi chimiche in Cudi?)* in "Rivista turca 2000" e DOGRU 23.07.1989.

⁵ Massud Barzani, *Appello del Fronte del Kurdistan Iracheno al Segretario Generale dell'ONU ed ai rappresentanti degli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza*, 8.08.1988.

nelle città di Halabja, che aveva più di 70.000 abitanti, il 16-17 marzo 1988 i gas asfissianti e tossici hanno ucciso più di 6.000 persone e causato 10.000 feriti. Il Protocollo di Ginevra afferma che "l'uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi materiali o procedimenti analoghi è stato giustamente condannato dall'opinione pubblica generale del mondo civile".

Il governo iracheno secondo fonti non solo kurde in diverse occasioni ha usato anche armi batteriologiche⁶. Anche dopo il cessate-il-fuoco fra l'Iran e l'Iraq, quest'ultimo ha continuato ad usarle. Nell'agosto 1988, mentre erano in corso le trattative di pace fra i due paesi, l'Iraq sferrò una larga offensiva con armi chimiche contro le zone controllate dalla Resistenza kurda. Decine di migliaia di kurdi vennero massacrati, centinaia di migliaia fuggirono in Iran ed in Turchia. Il numero delle vittime è incerto, ma solo durante gli attacchi di agosto-settembre 1988, come ha rilevato una Commissione di inchiesta del Senato statunitense "potrebbe essere di centinaia di migliaia"⁷.

Il divieto di uso di queste armi nel corso degli anni è stato riconfermato più volte con una decina di Risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza dell'ONU, con il voto favorevole anche dell'Iraq⁸.

Del 1972 è la Convenzione sul "divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e loro distruzione"⁹, entrata in vigore il 26 marzo 1975. Essa, dopo avere riaffermato il rispetto per i principi e gli obiettivi del Protocollo di Ginevra del 1925, considera l'impegno delle sostanze menzionate come "ripugnante per la coscienza dell'umanità".

L'art. III di detta Convenzione impegna ciascuno Stato contraente a non trasferire a chicchessia, direttamente o indirettamente, una qualsiasi quantità di agenti biologici e tossine, qualunque ne sia l'origine, e a non agevolare, incoraggiare in nessun modo alcuno Stato ad acquistare tali sostanze. L'art. VI, precisa che se uno Stato contraente venga a conoscenza del fatto che un'altra Parte abbia agito in contrasto con la Convenzione, potrebbe chiedere *al Consiglio di Sicurezza* l'apertura di una inchiesta. Il Protocollo di Ginevra dichiarava invece che il divieto delle sostanze proibitive era "universalmente riconosciuto come parte del diritto internazionale". Il Consiglio di sicurezza con Risoluzione n. 620 del 26.08.1988, condannava rigorosamente l'uso delle armi chimiche senza menzionare l'Iraq e prevedeva sanzioni chiare ed immediate contro ogni Stato che ricorresse all'uso di tali armi.

Tuttavia il governo iracheno ha continuato ad usarle con disprezzo assoluto del diritto internazionale. Neanche l'Assemblea generale che prende spesso posizione su ogni questione, ha richiamato l'Iraq per far cessare l'uso di armi chimiche contro la popolazione civile del Kurdistan. Solo alcuni paesi occidentali nel settembre 1988 hanno chiesto al Segretario generale dell'ONU di prendere una "ini-

⁶ Si vedano "The Times" e "International Herald Tribune" 19.01.1989, "Corriere della Sera" 19/20.01 e 11.05.1989, "La Nazione" 21.01.1989. Cfr. "New Scientist", *Iraqi regime used Biological Weapons: Iraq bombed city with typhoid*, 22.09.1988; "The Times", 19.01.1989 (*Iraq: use biological Weapons*).

⁷ *Chemical weapons used in Kurdistan: The Report of the Senate Committee on Foreign Relations*, 21 september 1989.

⁸ La lista delle Risoluzioni e degli Accordi che sono stati approvati nella sede dell'ONU con il voto favorevole dell'Iraq, ma nei fatti sono stati violati e calpestati dall'Iraq è lunga; necessita una ricerca particolare.

⁹ Il testo della Convenzione (in italiano e in inglese rispettivamente in) Pietro Verri, *op. cit.*, Doc. 14, p. 106, Natalino Ronzitti, *op. cit.*, p. 623.

ziativa personale" sull'uso delle armi in Kurdistan¹⁰. Il Segretario generale ha nominato una Commissione di inchiesta da inviare in Iraq. Quest'ultimo però ha rifiutato di accogliere tale Commissione con il pretesto di "un'ingerenza negli affari interni". L'Iraq ha poi aggiunto che "la Commissione dell'ONU sarà la benvenuta in qualsiasi momento, se non si dimostrerà contraria alla pace e alla sovranità irachena, poiché i kurdi in questione sono iracheni e si tratta di un affare interno, per il quale l'ONU non ha nessuna competenza"¹¹.

La Commissione di inchiesta non ha potuto compiere il suo lavoro e non è pervenuta ad alcun risultato. Durante la sessione annuale dell'Assemblea generale nel settembre-ottobre 1988, la maggior parte del dibattito si è concentrato sull'uso delle armi chimiche. L'ex Presidente americano Reagan, nel suo intervento ha parlato del "massacro dei kurdi" e ha chiesto la convocazione di una Conferenza internazionale per la messa al bando delle armi chimiche¹². Era la prima volta nella storia che un capo di Stato, in quella Sede, pronunciava la parola "kurdi".

Tuttavia la Conferenza di Parigi (7-11 gennaio 1989) sulla messa al bando delle armi chimiche, convocata in seguito ai drammatici fatti menzionati, non ha permesso la partecipazione di una delegazione dei kurdi nemmeno in qualità di osservatori, e non ha condannato l'Iraq.

L'uso delle suddette armi comporta la palese violazione di una serie di obblighi internazionali da parte dell'Iraq e non può assolutamente essere considerato come semplice affare interno all'Iraq.

2. Il genocidio

I tragici eventi della seconda guerra mondiale ed i crimini del nazismo non potevano lasciare la Comunità internazionale indifferente allo sterminio di interi gruppi umani. L'Assemblea generale con Risoluzione n. 96(1) dell'11 dicembre 1946 dichiarava che "il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile". L'Assemblea generale nominò una Commissione *ad hoc* per preparare una Convenzione sul genocidio.

La Commissione, dopo 2 anni di lavoro, presentò all'Assemblea generale il progetto intitolato "Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio"¹³, che ha approvato con una risoluzione unanime¹⁴. La Convenzione entrò in vigore il 12 gennaio 1951. In questa sede ci soffermeremo in particolare sul comportamento del governo iracheno (che ha aderito alla Convenzione il 20 gennaio 1959) nei confronti del popolo kurdo¹⁵. Gli Stati parti della Convenzione

¹⁰ *Dix pays demandent l'envoi d'une mission d'enquête au Kurdistan irakien*, "Le Monde" 15.09.1988.

¹¹ "International Herald Tribune" 16.09.1988, *Iraq suggests gas use: Is government Right*, "Il Manifesto" 15.09.1988, *Iraq / I gas contro i Curdi / No all'inchiesta dell'Onu*, inoltre la lettera di protesta dell'Ambasciata irachena di Roma contro il Manifesto pubblicato sullo stesso giornale 10.09.1988.

¹² *M. Reagan propose la convocation d'une conférence internationale sur l'élimination des armes chimiques*, "Le Monde" 28.09.1988.

¹³ Il testo della Convenzione in: Eduardo Vitta - Valerio Grementieri, *Codice degli Atti internazionali sui diritti dell'uomo*, Milano 1981, pp. 234-45.

¹⁴ A/Res. 269(III) 9 dicembre 1948.

¹⁵ *Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General*, status at 31 dicembre 1988, United Nations, New York 1989, p. 97.

hanno "riconosciuto che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità" ed hanno espresso la convinzione che "la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso".

Vediamo che cosa si intende per genocidio secondo la suddetta Convenzione riportandone i relativi articoli:

«ART. I – Le parti Contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è crimine di diritto internazionale, che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

ART. II – Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale;

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro ».

Il primo punto importante dell'art. I è che il genocidio è sempre un crimine e sempre punibile sia se commesso in tempo di guerra, sia in tempo di pace.

Sembra che per tempo di guerra si intenda un conflitto armato di carattere internazionale, e per tempo di pace un conflitto armato interno: "guerra civile, insurrezione, rivolte popolari... ecc.", o una offensiva unilaterale da parte di uno Stato contro un determinato gruppo etnico o religioso.

È più probabile che sia uno Stato ad avere i mezzi per effettuare il genocidio. Infatti, numerosi esempi storici prima e dopo la seconda guerra mondiale hanno dimostrato che la responsabilità di genocidio sia da attribuirsi allo Stato. Per genocidio non si intende la distruzione totale ed immediata di una nazione o di un gruppo, ma il commettere uno dei cinque atti indicati nell'art. II. Cercheremo di presentare i comportamenti del governo iracheno e di interpretarli secondo l'ordine indicato nell'art. II.

L'uso di armi chimiche ha causato la morte di decine di migliaia di civili kurdi ed il ferimento di almeno altri 100.000, con gravi conseguenze fisiche e psichiche, che possono colpire anche le generazioni future.

Nel luglio 1983, le forze militari e di sicurezza irachene prelevarono più di 8.000 maschi kurdi della tribù di Barzani di età compresa tra 8 e 80 anni¹⁶. Questa gente (circa 60.000) nel 1975-76 era accusata di avere partecipato alla rivolta del 1974-75 e per questo motivo fu deportata nei Campi di Harir-Diyana-Qushtapa. Era sorvegliata dai militari e con limitata libertà di movimento. Sono passati più di 7 anni, e nonostante gli sforzi di alcune organizzazioni umanitarie, prima fra tutte Amnesty International, non esiste alcuna traccia che sia ancora in vita.

Nella primavera-estate 1988, il governo iracheno lanciò una serie di offen-

¹⁶ *Eight Thousand Civilian Kurds Have Disappeared in Iraq: What has happened to them?* (Report by a Preparatory Committee, november 1987, London). Cfr. il rapporto di Amnesty International: *Iraq: i bambini vittime innocenti della repressione politica*, maggio 1989, porta i nomi di 315 minorenni, p. 21-26.

sive contro le zone controllate dalla Resistenza kurda ed in tale occasione prese in ostaggio più di 35.000 civili della zona di Garmiyān e Badinan¹⁷.

Sono passati anni ed ancora ci domandiamo quale sia stato il loro destino. La risposta ci è stata fornita dallo stesso dittatore Saddam Hussein.

Per quanto concerne la sorte degli 8.000 kurdi della tribù di Barzani, Saddam Hussein in un discorso del 12 settembre 1983 dichiarò "noi puniremo tutti coloro che collaboreranno con i figli di Barzani [dirigenti di primo piano del PDK], così come abbiamo punito i figli di Barzani stesso e coloro che hanno collaborato con loro nel passato. Essi sono stati puniti duramente e sono andati all'inferno"¹⁸. Questa chiara affermazione significa che tutti sono stati sterminati; è probabile che tutti gli altri ostaggi kurdi presi dal regime iracheno abbiano subito la stessa sorte. Ricordiamo che l'Iraq ha firmato il 14.10.1980 anche la *Convenzione internazionale contro la presa degli ostaggi*, entrata in vigore il 3.06.1983¹⁹. Ci sembra che i comportamenti descritti possano essere inquadrati nei casi indicati sub *a e b dell'art. II*.

Il regime iracheno dall'inizio degli anni '70 fino ad oggi deporta la popolazione kurda dal suo territorio d'origine verso zone lontane con l'intenzione di distruggerne il carattere etnico-geografico. I deportati vengono sistemati in campi inospitali, soprattutto nelle zone desertiche a Sud dell'Iraq.

I campi sono sorvegliati da militari; l'uscita e l'entrata sono soggette a severi controlli. La popolazione viene lasciata senza lavoro, senza assistenza medica. Per avere un'idea della deportazione, riportiamo questa eccezionale e drammatica tabella²⁰.

Provincia	villaggi	Distruzioni di			Deportazioni di	
		scuole	moschee	ospedali	famiglie	persone
Erbil *	753	490	629	44	35.976	184.854
Sulaimaniya *	1519	925	1327	187	126.088	661.962
Dehok *	633	—	—	—	20.129	—
Kirkuk	218	160	190	21	11.694	61.394
Ninive	341	—	—	—	4.314	—
Diyala	235	103	200	13	13.686	71.852
Salah Ad-Din	135	79	111	6	7.942	41.696
Totale	3834	1757	2457	271	220.100	1.021.758

* Provincia che fa parte della Regione autonoma.

Nota: nella tabella non sono inseriti:

1. numero di scuole, moschee, ospedali nelle province di Dehok e Ninive.
2. numero dei villaggi nelle regioni di Mendali, Badra, Ali-Garbi nelle province di Diyala, Wasit, Maysan.
3. numero di villaggi nel distretto Sadia e Khanaqin.

¹⁷ Partito Socialista del Kurdistan-Iraq: *Appello urgente alla Comunità Internazionale sulla deportazione degli abitanti della Provincia di Qaladiza*, 12 aprile 1989.

¹⁸ Amnesty International: *Iraq, op. cit.*, p. 12.

¹⁹ Multilateral Treaties Deposited: *op. cit.*, p. 624.

²⁰ Shorsh Mustafa Resool: *Genocide mass deportation, 3839 villages and towns destroyed in Iraqi Kurdistan*, s.l., Information Department P.U.K., brochure 1989, pp. 379. Questo documento è di eccezionale importanza poiché riferisce in modo particolareggiato i nomi di 3839 villaggi distrutti dal regime iracheno, oltre a qualificare i dati inerenti le distruzioni e la deportazione del popolo kurdo in Iraq nel periodo 1973-1989.

La popolazione kurda è montanara ed essendo deportata nel deserto senza i necessari servizi muore in silenzio. Il fatto che il governo iracheno non abbia permesso finora alle organizzazioni umanitarie di visitare tali Campi, dimostra la volontà di sterminare quanto più possibile i kurdi. Chi scrive può testimoniare che il suo villaggio natale (khoran) dal 1961 ad oggi è stato distrutto quattro volte dall'esercito iracheno. Questa politica del regime iracheno è vietata dalla lettera *c) dell'art. II*.

L'uso delle armi chimiche e batteriologiche, come è stato affermato dagli esperti, provoca danni gravi al patrimonio genetico che possono durare per generazioni. Le donne sono i soggetti più esposti alle conseguenze di tali sostanze. Numerose ricerche ed analisi mediche hanno confermato che le donne colpite dalle armi chimiche e batteriologiche non potranno avere figli. La maggior parte dei bambini nati nei Campi indicati sono morti per le condizioni climatiche e per mancanza di servizi.

Pensiamo che questa politica del governo iracheno possa essere inquadrata nella previsione della lettera *d) dell'art. II*. Questa politica non ha risparmiato neanche i bambini; fra gli 8.000 kurdi già menzionati, un migliaio aveva meno di 18 anni²¹.

Nel settembre 1985 altri 1.500 scolari kurdi di età tra gli 8 ed i 14 anni sono stati rapiti dal governo iracheno per rappresaglia contro i genitori o contro i parenti sospettati di appartenere al Movimento kurdo²². Il Parlamento europeo con la Risoluzione del 9.04.1987 ha condannato duramente detto sequestro ed ha chiesto il rilascio dei bambini²³. Fino ad oggi solo 72 dei loro corpi senza vita sono stati consegnati alle famiglie²⁴. Durante gli ultimi giorni dell'agosto 1988, migliaia di civili kurdi furono sequestrati dalle forze irachene nella zona di Amadiya; Amnesty International ha ricevuto una lista di 353 persone tra cui 52 minorenni tra gli 11 e i 17 anni, più tardi trucidati²⁵. Durante il massacro di Halabja, del 16-17 marzo 1988, migliaia di bambini kurdi e neonati rimasti senza genitori furono prelevati dai militari iracheni e portati via verso ignote destinazioni. Ci sembra che anche questi comportamenti si inquadrino nelle previsioni della lettera *e) dell'art. II* della Convenzione sul genocidio.

Secondo le testimonianze di Amnesty International: "Gli anni 1987-88 furono testimoni del più deliberato e sistematico massacro di kurdi mai prima avvenuto, tutti civili e inermi (...). Noi sosteniamo che l'uccisione di migliaia di kurdi nel corso di incidenti isolati avvenuti in quel periodo, era una sistematica e deliberata politica del governo iracheno che aveva l'intento di eliminare un grande numero di civili kurdi"²⁶.

La volontà del regime di Baghdad di eliminare il numero più grande possibile di kurdi può essere confermato anche dalle seguenti azioni.

²¹ Amnesty International: *Iraq, op. cit.*, descrive dettagliatamente la violenza sui bambini.

²² Dossier: *nel Kurdistan iracheno famiglie arrestate, bambini torturati, esecuzioni...* ecc. (trad. e distribuzione a cura dell'Unione Patriottica del Kurdistan) 1986, p. 1.

²³ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, 11 maggio 1987, N C. 125/1323

²⁴ Per la lista dei 72 nomi si veda *Al-Sharrara* (organo dell'Unione Patriottica del Kurdistan), n. 1, gennaio 1987, p. 11.

²⁵ Amnesty International: *I kurdi iracheni; il rischio di un forzato rimpatrio dalla Turchia*, rapporto del giugno 1990 (trad. dall'inglese, a cura del Comitato veronese di Solidarietà con il popolo del Kurdistan).

²⁶ Amnesty International: *Iraq: i bambini, op. cit.*, p. 17.

Dopo l'attacco con armi chimiche sul villaggio di Shaikh Wassanan del 15.04.1987, che provocò la morte di 210 persone e il ferimento di altri 360, i feriti in un primo momento furono portati all'ospedale di Arbil, poi in carcere, dalle forze di sicurezza, per finire tutti giustiziati²⁷. Un altro gruppo di 400 persone, in maggioranza donne e bambini, dopo un attacco con armi chimiche, si recò nella città di Sulaimaniya per essere curato. Trasferito nel campo militare di Tangiarrò vicino alla città, il 2 aprile 1988 fu interamente massacrato²⁸.

La domanda fondamentale che ci poniamo è se la situazione descritta rappresenti l'intenzione del governo iracheno di compiere il genocidio del popolo kurdo. Ci sembra che non possano esserci dubbi su questo punto, poiché queste azioni non possono assolutamente essere giustificate da esigenze militari. Anche la stampa internazionale ha confermato largamente questo punto di vista²⁹.

La popolazione civile, i bambini, i feriti... ecc. non potevano certo rappresentare pericolo mortale per il regime iracheno, che sterminando chiunque, ovunque e comunque, non può avere altro scopo se non quello di perseguire il genocidio del popolo kurdo.

L'uso delle armi chimiche ha causato anche lo sterminio di centinaia di migliaia di capi di bestiame e la distruzione del patrimonio ambientale.

Esaminiamo adesso l'opinione di alcune istanze internazionali. Il Parlamento europeo con la Risoluzione del 14 aprile 1988, dopo avere ricordato la Convenzione sul genocidio e condannato le atrocità irachene, si dichiarò "profondamente sconvolto dalle prove che il governo iracheno ha lanciato una vera e propria guerra di sterminio contro i kurdi dell'Iraq, impiegando armi chimiche e procedendo a esecuzioni di massa dei prigionieri"³⁰. Più tardi il Parlamento europeo con la Risoluzione del 15 settembre 1988, considerò "che questi attacchi contro il popolo kurdo avevano avuto come risultato il massacro di migliaia di civili e la distruzione di migliaia di villaggi".

Aggiunse poi che "per annientare la popolazione kurda, l'Iraq sta impiegando armi chimiche, provocando la morte atroce di migliaia di civili, il che poteva essere considerato alla stregua di un genocidio". Inoltre il Parlamento europeo si dichiarò "scandalizzato dall'atteggiamento del governo iracheno che fingeva deliberatamente di ignorare gli avvertimenti e la riprovazione manifestata nei suoi confronti dalla comunità internazionale, la quale esigeva la sua rinuncia all'impiego di armi chimiche". Concluse rilevando che "tali pratiche non potevano passare sotto silenzio senza pregiudizio dell'ordine internazionale"³¹.

Ancora, il Parlamento europeo con la Risoluzione del 17 novembre 1988, confermò che l'Iraq non aveva cessato di usare armi chimiche contro la popolazione kurda, e insisté sul fatto che "la minaccia dell'esistenza dei kurdi iracheni po-

²⁷ *Ibidem*, p. 18; Jalal Talabani (segretario generale dell'Unione Patriottica del Kurdistan), Dossier ed Appello all'ONU 20 febbraio 1988.

²⁸ Amnesty International: *Iraq: i bambini*, op. cit., p. 18.

²⁹ Riportiamo i titoli di alcuni giornali come: *A classic case of Genocide*, "International Herald Tribune", 6.09.1988; *The smell of Genocide*, "International Herald Tribune", 9.09.1988; *Genocidio del popolo kurdo*, "L'Unità", 22.04.1988; *Génocide*, "Le Figaro", 12.09.1988; *D'un Génocide a l'autre*, "Voix Du Nord", 13.09.1988; *Crème contre l'Humanité*, "L'Humanité", 12.09.1988; *Kurdes: L'alerte au Génocide*, "Est Republicain", 13.09.1988; *Saddam: The kurd exterminator*, "Financial Review", 9.09.1988.

³⁰ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, 9 maggio 1988, N.C. 122/122.

³¹ G.U. 10-10-1988, N.C. 262/124.

neva l'umanità di fronte a un obbligo morale e politico al quale non poteva sottrarsi" ³². Certo il Parlamento europeo non ha poteri vincolanti verso l'Iraq, ma esso rappresenta 12 paesi dell'Europa che hanno contribuito enormemente alla formazione del Diritto internazionale e che oggi rappresentano i paesi più avanzati nel rispetto dei diritti umani e delle regole internazionali.

Il 13 settembre 1988, il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America riuniti in Congresso, condannarono le azioni irachene ed approvarono una serie di Atti, comprendenti sanzioni economico-politiche contro l'Iraq, non attuati dall'Amministrazione del Presidente Reagan.

Il Congresso dichiarò che "l'impiego delle armi chimiche da parte dell'Iraq costituisce una gravissima violazione delle leggi internazionali. La campagna irachena contro il popolo kurdo appare un'azione di Genocidio, un crimine aborrito da ogni popolo civile e bandito dal diritto internazionale" ³³.

Noi riteniamo che il regime iracheno ha perseguito e persegue il genocidio contro il popolo kurdo in assoluta chiarezza e che le organizzazioni internazionali, ed in particolare l'Assemblea generale ed il Consiglio di sicurezza, che ne avevano completa conoscenza, non hanno nemmeno tentato di impedirlo.

L'art. III della Convenzione contro il genocidio dichiara che saranno puniti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

Nonostante che gli artt. IV e VI prevedano la punibilità sia di persone private sia di persone che rivestono cariche governative e la costituzione di tribunali nazionali ed internazionali per processare i colpevoli dei reati dell'art. III, i governanti iracheni finora non hanno ricevuto nessuna sanzione né di tipo politico né economico né giuridico né penale.

E questo nonostante che il Preambolo della Carta dell'ONU reciti "Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili affezioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole". ■

³² G.U. 19-12-1988, N.C. 326/208.

³³ *Chemical weapons use in Kurdistan: The report of the Senate Committee on Foreign Relations*, 21.09.1988.